

**Avv. Attilio Floresta**

**Avv. Prof. Antonino Longo**  
Docente Associato  
nell'Università di Catania

**Dott. Massimiliano Longo**

Avv. Daniela Failla  
Avv. Ivana Riolo  
Avv. Alessia Manola  
Avv. Piero Ciarcià  
Avv. Angelo Mirko Giordano  
Avv. Francesca Comis  
Avv. Alessia Giglio  
Avv. Antonio Maria Basile  
Avv. Graziella Cavallaro  
Avv. Giuseppe Giunta  
Avv. Federica D'Agata  
Avv. Valentina Milazzo  
Avv. Andrea M. Bonaccorso  
Avv. Gaetano Giuliano Bertone  
D.ssa Giuliana Fiore  
Dott. Enrico Canzonieri  
D.ssa. M. Claudia Fisichella  
Dott. Veriano Malvasi  
D.ssa. Federica Di Stefano  
D.ssa Giulia Leo

Dott. Gianluca Di Maria  
D.ssa Daniela Amara  
D.ssa Noemi Stracquadanio  
D.ssa Carmen Cali  
D.ssa Sandra Salanitro  
D.ssa Isabella Bozhkov  
D.ssa Stefania Corello  
D.ssa Anna Lombardo

Dott. Salvatore Treccarichi  
Rag. Marco Musumeci  
Dott. Pietro Imbesi  
D.ssa Grazia Barberio  
Rag. Vita Cassone  
D.ssa Serena Bruna Reno

Ing. Fulvio A. Cappadonna

#### **Consulenti**

Dott. Stefano Longo  
già Primo Dirigente INAIL  
Prof.ssa Eleonora Cardillo  
Docente Aggregato  
di Ragioneria Generale  
nell'Università di Catania

#### **Amministrazione**

Grazia Maria Barbagallo  
D.ssa Selena Pappalardo

## **Procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati (Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 – Capo II)**

Il decreto legge n. 132/2014 recante "*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*", convertito con legge n. 162/2014, rappresenta il primo tentativo concreto di favorire la risoluzione stragiudiziale dei conflitti e delle controversie, aventi rilevanza giuridica.

Una delle novità più importanti, introdotte dal legislatore del 2014, è rappresentata dall'istituto della procedura di negoziazione assistita, cui è stato dedicato un intero capo del sopra menzionato decreto e precipuamente il capo II dello stesso.

La c.d. "**convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati**", così come definita in seno al Capo II del summenzionato decreto, consiste in un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.

La convenzione di negoziazione deve precisare:

- a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;
- b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro.

La convenzione di negoziazione deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati, i quali devono certificare l'autografia delle sottoscrizioni.

È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

L'esperimento del procedimento di negoziazione è condizione di procedibilità per la domanda giudiziale in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per la domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, ad eccezione dei seguenti casi:

- procedimenti per ingiunzione (inclusa l'opposizione);
- procedimenti di consulenza tecnica preventiva;
- procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- procedimenti in camera di consiglio;
- azione civile esercitata nel processo penale.

#### **Floresta Longo e Associati**

Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.

Quando il procedimento di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda, l'avvocato non ha diritto ad alcun compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. In tal caso la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, costituisce valido titolo esecutivo. Tale accordo, una volta sottoscritto, va trasmesso in copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.

Avv. Francesca Manuela Comis  
Dott.ssa Giulia Leo